

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Sospensione delle cartelle di pagamento: novità del DL 129/2020 (c.d. D.L. riscossione)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il **DL 20.10.2020 n. 129** (c.d. "decreto Riscossione"), entrato **in vigore il 21.10.2020**, sono state emanate alcune **misure in materia di riscossione esattoriale**, che riguardano principalmente: i) l'ulteriore **sospensione dei termini di pagamento delle cartelle** esattoriali nonché; ii) la proroga dei relativi termini di **decadenza e di prescrizione**. Le modifiche introdotte **non riguardano i termini processuali**, pertanto il termine per il ricorso contro la cartella di pagamento **continua ad essere di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto**. Nel prosieguo della presente informativa, vengono analizzate: i) la proroga al 31.1.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall'8.3.2020 al 31.12.2020; ii) la **sospensione fino al 31.12.2020 dei pignoramenti di salari e stipendi**, nonché dell'adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei veicoli); iii) la **sospensione fino al 31.12.2020 della procedura di blocco dei pagamenti** delle Pubbliche Amministrazioni, qualora **il creditore sia moroso nei confronti dell'Agente della Riscossione**; iv) la **proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento**.

Premessa

Con il **DL 20.10.2020 n. 129** (c.d. "decreto Riscossione"), entrato **in vigore il 21.10.2020**, sono state emanate alcune **misure in materia di riscossione esattoriale**, che riguardano principalmente:

- l'ulteriore **sospensione dei termini di pagamento delle cartelle** esattoriali nonché;
- la proroga dei relativi termini di **decadenza e di prescrizione**.

Osserva

Le modifiche introdotte **non riguardano i termini processuali**, pertanto il termine per il ricorso contro la cartella di pagamento **continua ad essere di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto**.

Versamenti derivanti da cartelle di pagamento

Le somme intimate tramite cartella di pagamento **devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa**. Conseguentemente, i **pagamenti che scadono dall'8.3.2020 al 31.12.2020 devono essere effettuati** entro la fine del mese successivo cioè **entro il 31.1.2021**. Entro il 31.1.2021 le somme non devono, necessariamente, **essere pagate tutte in unica soluzione**, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

Durante il periodo di sospensione **non vengono notificate le cartelle di pagamento**.

Osserva

Prima del DL 129/2020, il termine finale del periodo di sospensione era il 15.10.2020, **e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 30.11.2020**.

Versamenti derivanti da cartelle di pagamento

La sospensione dei pagamenti prevista per le cartelle di pagamento riguarda anche **gli avvisi di accertamento esecutivi**, emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, nonché, dall'1.1.2020, **gli accertamenti degli enti locali ad esempio in tema di IMU e TARI**.

Osserva

Bisogna però considerare che, **per le pregresse sospensioni** sempre derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, l'Agenzia delle Entrate ha **sempre escluso che la sospensione possa riguardare anche tali avvisi di accertamento**.

Relativamente agli accertamenti degli enti locali, è opportuno verificare presso **la singola Amministrazione se essa ritiene o meno operante la proroga**.

Avvisi di addebito INPS

Gli **avvisi di addebito INPS rientrano nella proroga**, se i termini di pagamento scadono dall'8.3.2020 al 31.12.2020.

Rottamazione dei ruoli e "saldo e stralcio"

In base alle modifiche già apportate dal DL 34/2020, **tutte le rate relative alla rottamazione dei ruoli e al c.d. "saldo e stralcio" degli omessi pagamenti devono essere pagate**, senza possibilità di dilazione, **entro il 10.12.2020**.

Tale **termine rimane invariato**.

Dilazione dei ruoli

Nel momento in cui il contribuente **riceve una cartella di pagamento può**, anche dopo lo spirare dei 60 giorni entro cui è necessario effettuare il pagamento, **chiedere la dilazione del debito** in un massimo, a seconda delle circostanze, di 72 rate o di 120 rate mensili.

Osserva

Se si tratta di accertamenti esecutivi o di avvisi di addebito INPS, la rateazione può essere chiesta **solo quando il debito è stato affidato all'Agente della Riscossione**, dunque quando il contribuente risulta ormai inadempiente.

Sono sospese tutte le rate in scadenza dall'8.3.2020 al 31.12.2020.

Nel periodo di sospensione le **istanze di dilazione vengono comunque esaminate**.

Versamenti delle rate scadute

I versamenti delle rate sospese **devono avvenire in unica soluzione entro il 31.1.2021**.

Decadenza dalla dilazione

La dilazione dei ruoli, di norma, viene meno **quando non vengono pagate 5 rate del piano**, anche non consecutive.

Osserva

Tuttavia, per i piani di dilazione in essere all'8.3.2020 e per i piani relativi a domande presentate entro il 31.12.2020, **il numero di rate insolute necessario ai fini della decadenza è elevato a**

10: pertanto, la decadenza si ha quando non vengono pagate 10 rate anche non consecutive.

Misure cautelari e pignoramenti

Fino al 31.12.2020 l'Agente della Riscossione **non procede al pignoramento di salari e stipendi**. In uguale maniera **non vengono adottate misure cautelari**, come ad esempio ipoteche e fermi delle auto, nemmeno se fosse già stato notificato il relativo preavviso.

Osserva

Se il contribuente ha interesse a far sbloccare un fermo dell'auto già adottato, può, dopo aver pagato la prima rata del piano di dilazione, **presentare apposita istanza ai fini della sospensione del fermo** che verrà esaminata anche durante il periodo di sospensione.

Del pari, è possibile, durante il periodo di sospensione, **pagare l'intero debito per ottenere la cancellazione del fermo**.

Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Per effetto dell'art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

Osserva

In caso affermativo, **l'ente pubblico deve sospendere il pagamento fino a concorrenza della morosità** e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Tale procedura **è sospesa fino al 31.12.2020**.

Termini di notifica della cartella di pagamento

La cartella di pagamento, a seconda delle fattispecie, **può dover essere notificata entro termini di prescrizione o di decadenza**.

Osserva

Per citare l'ipotesi maggiormente significativa, la cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica **va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione, **quarto anno se si tratta invece di**

controllo formale.

Viene stabilito che **tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento** che scadono nel corso del 2020 sono prorogati di due anni.

Osserva

A titolo esemplificativo, **le attività di liquidazione automatica** (derivanti, ad esempio, da imposte dichiarate ma non versate), **inerenti all'anno 2016** (dichiarazione presentata nel 2017), in scadenza a fine anno, **slittano al 31.12.2022**.

Si evidenzia, inoltre, che, per effetto delle modifiche già apportate dal DL 34/2020:

- in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), **il termine per la notifica della cartella di pagamento** derivante da liquidazione automatica **scade non il 31.12.2021 ma il 31.12.2022;**
- in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), **il termine per la notifica della cartella di pagamento** derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.12.2023 (e non il 31.12.2022) e il 31.12.2022 (e non il 31.12.2021).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti